

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	10
Data del provvedimento	26-01-2026
Oggetto	
Contenuto	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON ORATORIO CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO ANSPI

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 60,00	Altri oneri di gestione	3B09030204	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	5	Convenzione

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON ORATORIO CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO ANSPI
Contenuto	

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. Procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 60	Altri oneri di gestione	3B09030204	2026

Allegato	Pagine	Atto
A	5	Convenzione

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è il Direttore dott. Marco Brintazzoli, e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 16 Dlgs 36/2023;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse ex art. 6-bis l.n. 241/1990;

VISTI i seguenti atti della Società della Salute:

- il Decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2024 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa Società della Salute;
- il Provvedimento del Direttore n. 66 del 24.07.2025 di rinnovo della nomina della Sig.ra Serena Nenci quale Responsabile con incarico organizzativo dell’Ufficio Bilancio e Programmazione Economica;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 35/2025 di approvazione del bilancio preventivo economico anno 2026;
- la Delibera di Assemblea di questa Società della Salute n. 10/2023 di approvazione “*schema di convenzione tipo tra Società della Salute del Mugello con Associazioni ed enti del terzo settore che forniranno la propria disponibilità ad ospitare le attività del progetto educativa mugello*”;

VISTO inoltre l'art. 56 del d.lgs. 117/2017 rubricato “*Convenzioni*” e disciplinante il rapporto tra pubblica amministrazione ed ODV e APS;

CONSIDERATO che:

- questa Società della salute necessita di adeguati spazi per lo svolgimento di attività di incontro genitori-figli nell’ambito dell’espletamento dei servizi di educativa domiciliare;
- il Servizio Sociale Professionale ha individuato gli spazi idonei tra i locali nella disponibilità di un ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS, specificatamente l’Associazione Oratorio Centro Giovanile del Mugello ANSPI;
- Il Servizio Sociale Professionale ha elaborato una progettualità composta da un ciclo di n. 4 incontri nell’anno 2026 rendendo dunque necessario il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Ente del Terzo settore di cui sopra per un massimo di € 15,00/die e dunque € 60,00 per l’intera attività progettuale;

RITENUTO pertanto necessario sottoscrivere adeguata Convenzione con l’ente del terzo settore per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione nella messa a disposizione degli spazi di loro proprietà per un ciclo di n.4 incontri relativi allo svolgimento del servizio di educativa domiciliare;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. **DI SOTTOSCRIVERE** la Convenzione di cui all’All.A con il rappresentante legale di Oratorio Centro Giovanile del Mugello ANSPI per il servizio descritto in narrativa;
2. **DI DARE ATTO** che i costi dell’attività di cui alla Convenzione ammontano ad € 60,00 Iva compresa per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 e che trovano adeguata copertura economica nel Bilancio di Previsione 2026 approvato con Del.Ass. 35/20258, Conto Economico 3B09030204 (Altri oneri di gestione);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
4. **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i ricorsi sono alternativi;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull’Albo on-line della S.d.S. per quindici giorni consecutivi e sul sito web;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, agli Organismi di Partecipazione della SdS;

All.A

CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS 117/2017 TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E ODV/APS.

L'anno 2026, il giorno ed il mese di apposizione dell'ultima firma sul presente documento

TRA

La Società della Salute Mugello, in seguito denominata solo “S.d.S.”, rappresentata dal Direttore Dott. Marco Brintazzoli , che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, C.F. e P. I.V.A. n. 05517830484

E

Oratorio Centro Giovanile del Mugello ANSPI, d'ora in poi denominata “Associazione” codice fiscale n. 06950270485 con sede legale in Corso Matteotti, 216 Borgo San Lorenzo (FI), regolarmente iscritta nel RUNTS numero iscrizione:....., nella persona di Don Luciano Marchetti , in qualità di legale rappresentante domiciliata per la carica presso l'Associazione stessa;

VISTE

- la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.lgs n. 117/2017 ‘Codice del Terzo Settore’;
- la legge Regione Toscana n. 28 / 1993, “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici”;
- la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 e s.m.i “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- la legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. ‘Disciplina del servizio sanitario regionale’;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto ed attività

Il presente contratto disciplina l'attività di messa a disposizione dei locali nella disponibilità dell'Associazione per fini socio-assistenziali. In particolare i locali saranno adibiti a luogo di incontro per lo svolgimento del servizio di educativa di gruppo genitori-figli.

ART. 2 – Referenti dei Progetti

Per la Società della Salute del Mugello la Responsabile dell'Ufficio Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali Dott. Matteo Pinelli

Il Referente del progetto per l'Associazione è

ART. 3 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- svolgere le attività oggetto della presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformarle a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- realizzare le attività nel rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione di cui ai rispettivi progetti;
- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari / personale per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente;
- assicurare, con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari / operatori impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la S.d.S. Mugello da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza e della sede dell'Associazione.

ART. 4 – Protezione dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli

obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la SdS in qualità di Titolare del Trattamento ha già designato, con apposito atto convenzionale, depositato agli atti di questa SdS, l'Associazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 9, par. 2, lett. g).

Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell'atto di nomina / designazione quale Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per l'esecuzione del servizio l'Associazione, agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 10 Reg.Ue 2016 / 679.

ART. 5 – Spese rimborsabili

Il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 15,00 euro giornalieri.

L'organo sociale competente dell'associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La S.d.S., a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà alla/alle organizzazione/i di volontariato o associazioni di promozione o sociale, anche costitutesi in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute "... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

Saranno comunque ammesse le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'attività di cui al Progetto in questione, con riferimento in particolare alle spese assicurative.

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto, se inerenti esclusivamente al servizio vengono rimborsate al 100%.

Le spese vive di acqua, luce e gas sostenute dall'associazione saranno rimborsate in quota parte, secondo l'effettivo consumo per il servizio in questione, sulla base della bolletta e di apposita autodichiarazione allegata indicante i giorni e le ore di effettivo utilizzo.

ART. 6 – Pagamenti

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la S.d.S. si impegna a rimborsare alla Associazione l'importo massimo di € 15/die (importi non soggetti ad IVA) per il periodo dal 22/01/2026 al 31/12/2026.

Il versamento del rimborso avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura o della nota di debito , dietro presentazione da parte della Associazione di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività oggetto della convenzione ai sensi dell'art. 56 del Dlgs. 117/2017 per le quali deve essere fornita copia alla SdS e di una relazione finale sugli obiettivi raggiunti.

Le note emesse dall'Associazione dovranno riportare la dicitura indicante in nome del progetto, il periodo di riferimento a cui si riferiscono e se emesse a titolo di acconto o a saldo. I pagamenti di cui all'art. 7 saranno effettuati dalla Società della Salute esclusivamente con bonifico bancario, previa verifica:

- dei contenuti delle relazioni/documenti previsti all'art. 5 e all'art. 7 da parte dei Referenti del progetto;
- della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.13 agosto 2010, n. 136); di inadempimenti nei confronti con l'Agenzia delle Entrate (ex art. 48bis DPR 602/73) se dovuti.

ART. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2026 , salva possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità previo accordo per iscritto tra le parti

ART. 8 – Inadempimento e recesso

La S.d.S. procederà alla verifica ed alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà attuare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempimenti e/o non esatti adempimenti devono essere comunicate dalla SdS all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dall'accertamento dell'inadempimento o della rilevazione del fatto da contestare, fissando un termine entro il quale l'Associazione può adottare i provvedimenti necessari.

Trascorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta.

Nel caso in cui si verifichino situazioni anche non costituenti inadempimento, ma comunque incompatibili con il proseguimento della collaborazione, la SdS ha facoltà di recedere dalla Convenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con preavviso di almeno 30 giorni.

Stessa facoltà compete all'Associazione.

In caso di recesso restano ferme le obbligazioni già assunte da entrambe le parti fino allo scioglimento della Convenzione. L'eventuale inadempimento non rileva soltanto se dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 9 – Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 10 – Oneri fiscali e registrazioni

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.n.460 / 1997. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione, è letta, firmata e sottoscritta.

Borgo San Lorenzo il.....

**Per l'Oratorio Centro Giovanile del
Mugello**

Il Legale Rappresentante

Don Luciano Marchetti

**Per la Società della Salute del
Mugello**

Il Direttore

Dott. Marco Brintazzoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 10 del 26-01-2026

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 26-01-2026 al 10-02-2026

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 11-02-2026